

REGOLAMENTO
PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

PREMESSE

Il presente regolamento intende puntualizzare per il mandato consiliare in essere, alcuni aspetti connessi alla gestione degli investimenti e del patrimonio complessivo della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus (FCNM).

Come principio generale, ogni fondazione di erogazione si prefigge di gestire il proprio patrimonio per incrementarlo e preservarne il valore di mercato oltre che per reperire risorse finanziarie che consentano di effettuare le erogazioni e di coprire i costi di gestione.

Pertanto, il rendimento del patrimonio costituisce una condizione per il perdurare nel tempo di ogni fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione di tali fondazioni è strutturalmente responsabile di esprimere delle decisioni sull'allocazione del patrimonio e sulla scelta degli investimenti: sono questi aspetti fondamentali dell'attività ordinaria che, altrimenti, non doterebbero la fondazione di alcun criterio e controllo di gestione sul proprio patrimonio.

I criteri fondamentali utili nelle scelte di investimento possono generalmente ricondursi a quattro aspetti:

1. orizzonte temporale del proprio investimento;
2. tolleranza per il rischio di perdita: quanto e su quale orizzonte;
3. osservanza ai dettami statutari o regolamenti interni;
4. obiettivi di liquidità dell'investimento per le necessità di erogazione.

Al raggiungimento della sfida, come avvenuto per le altre Fondazioni comunitarie, occorrerà delineare questi quattro punti, definire una più articolata *asset allocation* di medio/lungo termine, introducendo un benchmark di riferimento con adeguati investimenti diversificati nel mercato obbligazionario, azionario e nel settore immobiliare.

FCNM ha ritenuto di adottare un regolamento che determini criteri oggettivi per gli investimenti con una ottica di redditività, conservazione ed incremento del patrimonio. Sebbene oggi tale aspetto abbia un minore impatto sul legame redditività-capacità erogativa (gran parte delle erogazioni derivano infatti dalle "territoriali CARIPL0"), è quanto mai opportuno, dopo i primi anni di start up, definire le direttive di investimento che rappresenta una delle scelte strategiche fondamentali.

Per ulteriori approfondimenti sulla necessità di definire e adottare un regolamento per gli impieghi del patrimonio e sulla sua funzione essenziale per una fondazione d'erogazione, si rimanda a:

1. il documento di Fondazione CARIPL0 "Regolamento sugli impieghi del patrimonio" approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza (riunione del 28 febbraio 2005, coordinato con le modifiche deliberate il 24 luglio 2007, il 16 dicembre 2008 e il 2 marzo 2010);
2. il documento di Fondazione CARIPL0 "Fondo di dotazione patrimoniale e Fondo Erogazione Sfida" del 17 marzo 2009 (rif.: p.to 6.b.: "Per garantire ai donatori e a Fondazione Cariplo i loro diritti, e a garanzia di correttezza verso l'esterno, la fondazione di comunità che aderisce al progetto si assume la responsabilità di utilizzare e risorse finanziarie in maniera efficace e prudente, rispondente alle finalità sociali e al piano di sfida).

**REGOLAMENTO
PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dello Statuto vigente (Art. 13, comma k);
2. Esso definisce gli obiettivi e disciplina i criteri e le procedure per gli impieghi del patrimonio della Fondazione, facendo esplicito rimando allo Statuto vigente:
 - o Art. 2 - scopo [comma 3.a.; comma 3.b; comma 3.f.]
 - o Art. 3 - patrimonio
 - o Art. 4 - entrate
 - o Art. 6 - il Presidente
 - o Art. 13 - poteri del Consiglio di Amministrazione [comma 1.h; comma 1.i.]
 - o Art. 21 - avanzi della gestione

Articolo 2 - Obiettivi e benchmark

1. La Fondazione, nell'effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di prudenza e di responsabilità sociale (anche con riferimento ai criteri internazionali ESG).
2. La Fondazione adotta un benchmark come parametro di riferimento avente lo scopo di indicare la composizione a tendere -per classi di attivo- che si intende dare al patrimonio della Fondazione e il grado di rischio connesso a quella composizione. In tal modo è possibile esprimere parametri oggettivi e trasparenti, facilmente replicabili e tali da favorire la valutazione delle performance.
3. La Fondazione determina, con un orizzonte temporale quinquennale, di allocare il proprio patrimonio mobiliare con riferimento ad un benchmark così definito:
 - a. rischio di cambio: massimo 25% (complessivamente per tutte le asset class)
 - b. investimenti azionari: massimo 25% (con limite massimo dei paesi emergenti al 10%) attraverso strumenti quali OICR e fondi di investimento autorizzati in Italia
 - c. investimenti obbligazionari: massimo 75% (almeno il 75% del portafoglio obbligazionario con rating pari o superiore a BBB, rating minimo: BB)
 - d. strumenti di liquidità: massimo 25%.

Articolo 3 - Competenze del Comitato Esecutivo

1. La Fondazione, onde consentire una buona allocazione degli investimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2016, ha demandato al Comitato Esecutivo la responsabilità strategica della scelta degli investimenti e l'operatività sul patrimonio per la durata dell'intero mandato.
2. Il Comitato Esecutivo, visto lo Statuto vigente e l'Art. 1 del presente regolamento, ha il compito di monitorare l'andamento del portafoglio, esercitando i poteri di: gestire la liquidità, operare investimenti e disinvestimenti, sottoscrivere titoli e altri strumenti, gestendo quindi la totalità del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto e all'interno dei limiti previsti nel precedente Art. 2 c. 2.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva e modifica il presente regolamento, su proposta del Comitato Esecutivo.

Articolo 4 - Spending Policy

1. Il Comitato Esecutivo propone in sede di proposta di bilancio al Consiglio di Amministrazione, l'ammontare della rendita, derivante dalla gestione finanziaria degli investimenti, da destinare a:
 - a. fondo per l'integrità del patrimonio;
 - b. fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
 - c. fondo operativo per le erogazioni su bandi dell'anno successivo ("Fondo Comune");

**REGOLAMENTO
PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO**

- d. quota da destinare ai singoli Fondi patrimoniali costituiti presso la Fondazione (come previsto nelle linee guida e nel regolamento di singoli fondi costituiti).
2. Nella proposta del Comitato Esecutivo si terrà conto del criterio di prudenza generale per evitare un andamento discontinuo delle destinazioni a erogazioni e a riserva.

Articolo 5 - Informative

1. Il Comitato Esecutivo riporta tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le scelte e gli investimenti definiti e, periodicamente, illustra le variazioni intercorse nella composizione del patrimonio.
2. La Fondazione si impegna a mettere in atto appositi strumenti per la valutazione del rendimento e delle performance del portafoglio.